

COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTONE TICINO

ORDINANZA MUNICIPALE per regolamentare l'utilizzo del sentiero giro monte Sassalto del 6 febbraio 2006

Il Municipio di Caslano,

richiamati:

- l'art. 107 della Legge organica comunale (LOC) relativo alle competenze in materia di polizia locale e l'art. 24 del Regolamento di applicazione LOC
- l'art. 38 del Regolamento comunale di Caslano del 4 dicembre 2002
- l'Ordinanza municipale sui cani del 19 aprile 1993

al fine di tutelare la bellezza, il decoro e la sicurezza del sentiero giro monte Sassalto

decide:

- Il percorso del sentiero giro monte à ad uso esclusivo dei pedoni.
 La circolazione di motociclette e biciclette è vietata.
 Le biciclette possono essere spinte a mano a passo d'uomo.
- 2. E' vietato abbandonare oggetti e rifiuti sul sentiero e nel bosco circostante. Tutti i rifiuti devono obbligatoriamente essere depositati negli appositi cestini che si trovano all'imbocco del sentiero.
- 3. E' vietato accendere fuochi all'aperto.
- 4. I cani devono essere tassativamente tenuti al guinzaglio ed essere muniti di museruola se di indole aggressiva o precedente dimostrata aggressività.
- 5. Gli escrementi dei cani devono essere immediatamente rimossi e deposti in un sacchetto negli appositi contenitori ubicati all'imbocco del sentiero.
- La Polizia comunale vigilerà costantemente per il rispetto delle presenti disposizioni.
 I contravventori saranno puniti con una multa da fr. 50.-- a fr. 2'000.--.
- 10. Pubblicazione all'albo comunale per un periodo di 15 giorni.
- 11. La presente ordinanza entra in vigore il 1. marzo 2006.
- 12. Contro le disposizioni contenute nell'ordinanza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione.

IL MUNICIPIO